

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 130

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BASSANINI

Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scioglimento anticipato delle Camere della IX legislatura aveva provocato l'interruzione dell'esame di numerosi disegni e proposte di legge, alcuni dei quali giunti ad uno stadio relativamente avanzato dell'iter parlamentare. Tra questi è la proposta di legge n. 2970, presentata per iniziativa dei deputati Bassanini, Aniasi, Bodrato, Borgoglio, Cirino Pomicino, Macciotta, Rodotà, Scotti, Spagnoli, Triva, Zangheri, Anselmi, Balbo, Carrus, Codrignani, Coloni, Fincato Grigoletto, Giovannini, Guersoni, Masina, Nebbia, Onorato, Piro, Serri. Questa ampia convergenza di parlamentari appartenenti a diverse formazioni politiche intorno ad una iniziativa legislativa testimonia del carattere ampiamente condiviso delle innovazioni che si intendevano apportare all'attuale sistema

di finanziamento di enti ed associazioni a carico del bilancio statale. Tale convergenza aveva avuto modo di manifestarsi anche nel corso dell'esame da parte della I Commissione della Camera dei deputati, la quale, terminando i suoi lavori in sede referente, aveva licenziato nel settembre 1986 il testo, con gli opportuni ritocchi, dovuti principalmente a ragioni di ordine formale. Nella X legislatura avevamo riproposto lo stesso testo con il medesimo titolo (atto Camera n. 36) e poiché anch'essa ha subito la sorte della decadenza, riteniamo utile e doveroso riproporlo all'esame del Parlamento.

La legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici si riprometteva di perseguire due distinti obiettivi. Da un lato quello di affrontare la cosiddetta

« questione morale » eliminando la necessità e le opportunità di finanziamenti illeciti, occulti o eccessivamente condizionanti per le forze politiche; dall'altro quello di realizzare le condizioni minime affinché il principio indicato dall'articolo 49 della Costituzione potesse dispiegarsi pienamente, assicurando ai partiti i mezzi concreti e la possibilità di far fronte ai costi crescenti dell'attività politica per poter « concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale ». A quasi venti anni dall'approvazione di quella legge occorre riconoscere che il primo obiettivo non è stato raggiunto nella misura sperata; non sono mancati — anche in presenza della nuova disciplina legislativa — casi clamorosi di illecite pattuizioni tra singoli esponenti di forze politiche e potentati economici per assicurare ai primi la corresponsione di rilevanti contributi o « tangenti » (talora per lucro personale e privato, spesso però a beneficio del partito, o di una corrente, o di un'articolazione locale del partito stesso) e ai secondi favori politici o privilegi indebiti da parte di amministrazioni statali o locali. Vi era, forse, una certa dose di ingenuità nel pretendere che bastasse la previsione di un contributo statale e l'imposizione di controlli ed oneri formali a sciogliere i nodi della questione morale, che richiede in verità ben altri criteri e strumenti di trasparenza nell'attività politica e amministrativa e ben altra assunzione di responsabilità da parte dei gruppi dirigenti dei partiti.

I successivi aggiornamenti del contributo statale non debbono dunque essere valutati in relazione al proseguimento dell'opera « moralizzatrice », secondo il criterio invero piuttosto discutibile per cui incrementando il finanziamento pubblico diminuirebbero le « tentazioni » di finanziamenti illeciti ed occulti. Occorre piuttosto verificare la congruità del quadro normativo vigente (non solo dal punto di vista quantitativo) con la scelta operata dal Parlamento, coerentemente con i principi costituzionali, di favorire

anche con misure concrete l'espletamento del ruolo insostituibile che i partiti svolgono nella democrazia italiana.

Per operare correttamente questa valutazione occorre però fare i conti con diversi ordini di problemi. Innanzitutto con il diffuso stato di malessere e di diffidenza dell'opinione pubblica nei confronti del « sistema dei partiti », grossolanamente — ma non senza qualche giustificazione — identificato con le pratiche lottizzatrici, con l'occupazione di ogni ambito della pubblica amministrazione, con la spartizione di cariche pubbliche, di potentati economici e di amministrazioni locali. Non c'è dubbio che la frequenza con cui le cronache giudiziarie riportano episodi di malversazioni da parte di pubblici amministratori tende ad alimentare un generale senso di ripulsa e di sfiducia per le stesse forme della democrazia politica, con effetti assai gravi e preoccupanti per la saldezza democratica delle stesse istituzioni repubblicane. Né è da escludersi che vi siano stati e vi siano calcoli cinici di chi, facendo leva proprio su questo profondo malessere e sulla presunzione di « irrimediabilità del sistema », e alimentando una generica e indistinta polemica contro la « partitocrazia », finisce col prospettare e favorire soluzioni istituzionali di chiaro sapore autoritario. Questa preoccupazione, ben presente al proponente, deve indurre però a prendere in seria considerazione le ragioni profonde della crisi di fiducia che attraversano le istituzioni democratiche, tanto in vista delle possibili riforme di alcune norme della Costituzione, quanto nell'immediato con la previsione di nuovi strumenti legislativi che garantiscano al tempo stesso maggiore trasparenza e maggiore ricchezza alla vita democratica del Paese.

Un secondo elemento che non può essere trascurato riguarda le forme della politica.

Se, a giudizio di chi propone il presente progetto di legge, non è in discussione la necessità di un concorso dello Stato all'attività dei partiti politici, non si possono sottovalutare le perplessità

sollevate in molti dall'impostazione asfittica della legge n. 195 del 1974, che sembra ignorare il multiforme pluralismo della società italiana e genera preoccupazioni di un'ossificazione della vita politica nazionale, una sorta di congelamento delle dinamiche democratiche a tutto beneficio delle forze politiche consolidate e a danno di nuove forme, più articolate e differenziate, di organizzazione politica e sociale. Si tratta di una questione seria, che apre due ordini di interrogativi. Da un lato c'è il rischio obiettivo (ma forse ineliminabile) che il finanziamento pubblico concesso ai partiti che hanno già una rappresentanza parlamentare alteri in misura eccessiva le condizioni di competizione elettorale a svantaggio di nuove formazioni politiche: è un problema di difficile soluzione (occorre pur individuare un criterio obiettivo per la ripartizione del contributo statale), e che può in ogni caso essere sdrammatizzato. D'altro lato però c'è un problema di ben più vaste proporzioni, che riguarda più in generale le forme della partecipazione democratica e della vita politica, culturale e sociale. La ricchezza e la varietà del pluralismo associativo, analizzata dalle due ricerche compiute dall'IREF per conto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rappresenta una risorsa di inestimabile importanza per lo sviluppo della nostra società e la vitalità della nostra democrazia.

Il ruolo prezioso e insostituibile che svolgono i partiti nella dinamica politica non può infatti essere considerato in alcun modo come esaustivo e riassuntivo dell'obiettivo di assicurare « l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». I partiti sono bensì un canale di partecipazione democratica (non possono essere ridotti ad una sorta di « comitato elettorale », così com'è nell'esperienza di altri ordinamenti), ma non il solo. La stessa Costituzione indica altre forme di partecipazione politica e sociale, altri strumenti in mano ai cittadini per concorrere in modo organizzato alla

vita del paese. Non solo c'è il riconoscimento della libertà di associazione (articolo 18) e la particolare sottolineatura della libertà di organizzazione sindacale (articolo 39), ma c'è la previsione dell'esercizio diretto della sovranità popolare attraverso istituti quali l'iniziativa legislativa popolare (articolo 71) o il *referendum* abrogativo (articolo 75).

Com'è noto anche in sede di Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, non sono mancate le proposte volte ad arricchire questa strumentazione istituzionale con la previsione di nuovi istituti e nuove occasioni di partecipazione democratica. D'altra parte, è stata la stessa esperienza di quarant'anni di vita democratica a sottolineare l'importanza di questa pluralità di forme di partecipazione e a riproporre il tema dell'autorganizzazione dei cittadini non più solamente nel suo versante negativo (libertà di associazione senza vincoli o restrizioni particolari), ma nel suo significato pieno e positivo di valorizzazione della dialettica sociale, culturale e politica. La Repubblica, per assicurare la vitalità delle stesse istituzioni democratiche, ha interesse a sostenere, favorire e in qualche modo sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva attraverso i differenti strumenti che la Costituzione prevede e che l'evoluzione della società suggerisce.

Occorre riconoscere che purtroppo il quadro legislativo vigente è, da questo punto di vista, piuttosto carente. Valga per tutti l'esempio della legislazione di sostegno dell'associazionismo. Mentre in molti Paesi esiste già da tempo una normativa per favorire e sorreggere in vario modo l'associazionismo sociale, sportivo e culturale, e mentre già alcune regioni provvedono con proprie leggi a questa primaria esigenza, manca ancora nel nostro Paese una legge-quadro di sostegno delle diverse forme di associazionismo. In mancanza di questo quadro unitario di riferimento è stata invece prodotta una selva di « legghine » per assicurare il contributo statale a singole associazioni. La grandissima maggioranza di

queste associazioni sono certamente meritevoli del sostegno pubblico, ma come non vedere in questo modo di procedere il rischio di clientelismi, di indebiti favoritismi, di pratiche lottizzatrici? Come non cogliere il rischio che le associazioni, alla ricerca dei mezzi indispensabili per la propria attività (che non possono essere garantiti integralmente dagli associati in ragione di quell'abnorme incremento dei costi di alcuni servizi cui già si è fatto cenno), si mettano poi alla ricerca di *sponsor* politici che ne sostengano le buone ragioni in sede parlamentare?

Andando anche oltre i problemi dell'associazionismo in senso proprio (che probabilmente potrebbero essere affrontati in distinti provvedimenti legislativi per le principali categorie: associazionismo culturale, ambientalista, sportivo, e via dicendo), si pone la questione di forme ancor più precarie, ma non per questo meno importanti, della partecipazione democratica. Il comitato promotore di un *referendum* abrogativo (che svolge funzioni ed ha attribuzioni di grandissimo rilievo), il comitato promotore di una legge di iniziativa popolare, il gruppo o il comitato di cittadini nato per sostenere una singola battaglia politica, sociale o culturale (le cosiddette « *single issues organizations* ») sono elementi preziosi della dialettica democratica, ma — a differenza dei partiti, dei sindacati, o dello stesso associazionismo — non possono essere sostenuti attraverso la previsione legislativa generale di un contributo finanziario dello Stato (se non in casi particolari, sotto forma di rimborsi successivi per le attività svolte). Per queste realtà si pone dunque con chiarezza la necessità di esplorare nuove strade, attraverso la predisposizione di strutture pubbliche — affidate agli enti locali — che possano essere utilizzate da chiunque intenda partecipare con metodo democratico alla vita politica del Paese. Proposte in questo senso sono state già avanzate da più parti, proprio in occasione del dibattito che portò nel 1974 all'approvazione della prima legge per il finanziamento pubblico dei partiti politici, e più tardi in coincidenza del *referendum*

della primavera del 1978. Questo momento sembra peraltro il più opportuno affinché si dia finalmente mano ad un intervento legislativo, correggendo per questa via l'immagine distorta di una vita politica « monopolizzata » dai partiti, e dai loro apparati sempre più costosi ed ingombranti.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, coerentemente con le finalità generali sopra esposte, intende attivare, dunque, meccanismi di sostegno — finanziario ed in servizi reali — a favore dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione del principio costituzionale della partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si riconosce ai cittadini, sulla base di quanto è già stato previsto nella legge di attuazione del nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, la facoltà di concorrere al finanziamento di enti o associazioni con finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di tutela dell'ambiente o di promozione sociale e civile, potendo detrarre dall'imposta sul reddito annualmente dovuta il cinquanta per cento delle erogazioni concesse fino all'importo di un milione di lire annuale.

È questa una soluzione che a noi pare di grande importanza per tre ragioni. Innanzitutto per motivi di equità e di rispetto del principio costituzionale di uguaglianza: è indispensabile garantire a tutti i cittadini, quali che siano le loro opinioni politiche o il loro credo religioso, la stessa opportunità di contribuire ad enti o associazioni senza fini di lucro, con il beneficio di cui si è detto in sede di dichiarazione dei redditi. In secondo luogo il meccanismo indicato nella proposta di legge prefigura un sistema massimamente flessibile per sostenere le forme più diversificate di associazionismo. In terzo luogo, lungi dal correre il rischio di una rigida « statizzazione » di fenomeni associativi che sono per loro natura di carattere sociale o civile, la legge consentirebbe ai cittadini di indicare concretamente, potendo in ogni caso modificare le proprie opzioni ogni anno, quali siano le associa-

zioni più meritevoli di sostegno, perché più rispondenti alle esigenze dei cittadini stessi. Lo Stato, riconoscendo da parte sua il valore positivo di una pluralità di forme associative, garantirà ai cittadini che vi concorrono spontaneamente il beneficio fiscale previsto dalla legge.

Sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, viene inoltre istituito presso il Ministero del tesoro un fondo per il finanziamento delle iniziative e delle attività degli enti o associazioni già ricordati commisurato ad una quota-parte (il 2 per mille) del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

È, per vero, convinzione del presentatore della presente proposta di legge che soluzione più idonea sarebbe utilizzare a tale scopo (o anche a tale scopo) la quota-parte destinata allo Stato del medesimo fondo istituito dalla predetta legge n. 222 del 1985. Tale fondo, come è noto, è ripartito tra lo Stato e la Conferenza episcopale italiana, sulla base di indicazioni di destinazione liberamente date dai contribuenti.

Per quanto concerne la quota di competenza statale, l'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 la destina, come è noto, al finanziamento della realizzazione di « scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale », con una limitazione che appare, per vero, di impronta eccessivamente statalistica, e comunque contrastante con il riconosciuto valore costituzionale e sociale del pluralismo associativo. Ferma la quota destinata alla Conferenza episcopale italiana si potrebbe dunque ipotizzare la facoltà per i contribuenti di sub-indicare, per la quota statale, la destinazione delle relative disponibilità finanziarie ad iniziative a diretta gestione dello Stato ovvero ad iniziative di una delle associazioni o di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge. Tale soluzione non può tuttavia venire adottata con l'ordinario procedimento legislativo, richiedendo, a norma dell'articolo 7 della Costituzione e dell'articolo 7, comma sesto, del nuovo Concordato tra Repubblica italiana

e Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121), la previa modificazione pattizia di accordi intervenuti tra le due parti. Nell'auspicare che, nelle more dell'iter parlamentare della presente proposta di legge, a ciò si possa addivenire, non resta dunque, per intanto, che proporre la costituzione di un separato fondo, destinato esclusivamente al finanziamento di attività di interesse sociale degli enti o associazioni di cui all'articolo 1 della proposta di legge.

Anche in questo caso spetta al contribuente indicare, sempre in sede di dichiarazione dei redditi, le proprie preferenze circa la destinazione delle disponibilità del Fondo, evitando in tal modo dannose discrezionalità amministrative nella loro ripartizione.

Le modalità di accesso per le rimanenti associazioni che realizzano le succitate attività di interesse generale vengono rigorosamente stabilite dall'articolo 3. Fra i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco istituito presso il Ministero dell'interno è naturalmente posta in primo piano l'assenza di fini di lucro, oltre al documentato svolgimento di effettiva attività da almeno un triennio, mentre i diritti delle aggregazioni sociali e culturali vengono salvaguardati attraverso la possibilità di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dall'elenco e l'introduzione del principio del silenzio-assenso.

Aspetto decisivo in relazione alle necessità di massima trasparenza del meccanismo attivato dal presente ordinamento è quello dei controlli. Questi vengono garantiti attraverso la previsione di strumenti e soggetti idonei. In primo luogo viene istituito un apposito « Comitato di garanti » con il compito di vigilare sulla tenuta dell'elenco degli enti e associazioni e di esprimere un parere vincolante circa le iscrizioni e le cancellazioni dall'elenco stesso. Il comitato di garanti, che ha fra gli altri anche il compito di presentare relazioni annuali al Parlamento, è composto di due membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su propo-

sta rispettivamente del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ed è presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa. Inoltre enti e associazioni che abbiano ottenuto in gestione quote del Fondo sono tenuti a presentare annualmente un'analitica rendicontazione degli impieghi effettuati, dell'attività svolta nell'anno precedente, accludendo copia del bilancio preventivo per l'anno successivo e del consuntivo relativo all'anno precedente, pena la cancellazione dall'elenco.

All'amministrazione delle finanze spetta il compito di disciplinare le modalità di erogazione delle quote di reddito destinate direttamente dal contribuente alle finalità di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge. Le caratteristiche di tale disciplina dovranno inoltre essere tali da consentire adeguate forme di controllo, particolarmente per ciò che concerne la verifica delle corrispondenti entrate da parte dei soggetti che avranno beneficiato dei contributi diretti.

Merita di essere segnalata all'attenzione del Parlamento l'esclusione esplicita della possibilità che i partiti politici possano essere ricompresi fra gli enti e associazioni ammessi a beneficiare dei contributi erogati ai sensi della presente proposta di legge. Tale esclusione deriva dalla considerazione della normativa attualmente in vigore per il finanziamento pubblico dei partiti politici, alla quale non si ritiene utile — proprio in considerazione delle finalità di allargamento delle possibilità di partecipazione alla vita politica, sociale e culturale del paese per aggregazioni e iniziative diverse dalla forma tradizionale delle associazioni politico-partitiche — aggiungere ulteriori risorse.

Ma l'intervento pubblico volto alla promozione delle attività degli enti e associazioni qui considerati non può limitarsi al contributo finanziario: l'articolo 4 della proposta di legge stabilisce che i comuni approvino le modalità attraverso le quali agli enti e associazioni qui considerati

venga garantito l'accesso e la fruizione di strutture pubbliche per lo svolgimento di attività e iniziative. Naturalmente anche questi compiti affidati alle amministrazioni comunali presentano dei costi, i quali vengono stimati e « coperti » dallo stesso articolo 4 mediante l'istituzione di un fondo annuale di lire 50 miliardi da ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta, considerando prioritariamente i programmi che prevedano il recupero o il restauro conservativo di beni culturali.

La copertura finanziaria delle spese e delle minori entrate provocate dall'attuazione della presente proposta di legge viene assicurata mediante l'utilizzazione dell'accantonamento nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Onorevoli colleghi questa proposta di legge si discosta nella forma e negli intenti dalle leggi-provvedimento purtroppo frequentissime nella nostra produzione legislativa, destinate a risolvere singole situazioni ingenerando il sospetto di indebiti favoritismi e clientelismi. Essa intende, come si è visto, riconoscere il ruolo insostituibile dell'associazionismo, in una funzione che non è di supplenza, ma di cooperazione e di reciproca valorizzazione con l'azione dei pubblici poteri, e realizzare così l'obiettivo di portata più generale di estendere — attraverso la legislazione di sostegno per l'associazionismo — le opportunità e i canali con cui si dà concreta attuazione al precetto costituzionale di garantire la « effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». Da questa norma-chiave del nostro ordinamento si evince infatti l'impegno a promuovere il protagonismo di tutti i gruppi sociali e di ogni cittadino nel perseguimento di interessi propri della collettività e dei singoli.

In questo senso la « partecipazione » è un concetto ampio e complesso, che non riguarda solamente il momento di legittimazione delle istituzioni pubbliche attraverso il sistema elettorale, né abbraccia solo la sfera economica attraverso l'atti-

vità sindacale o la partecipazione — a diverso titolo — alla gestione delle imprese e degli apparati produttivi. Al contrario, dovunque si ravvisino interessi generali della collettività costituzionalmente protetti, l'ordinamento è chiamato a favorire

il coinvolgimento diretto dei cittadini, a dar loro la possibilità di « partecipare » alla realizzazione del bene comune. La presente proposta di legge può dunque a buon diritto presentarsi come attuazione di fondamentali principi costituzionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*bis*. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi prodotti nel 1992 è concessa, nel limite massimo di lire un milione annuo, una detrazione di imposta pari al cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate, nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione, a favore di enti o associazioni che perseguano scopi umanitari, scientifici, culturali, di religione o di culto, di promozione sociale e civile della popolazione, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico nazionale, con esclusione dei partiti politici, a condizione che tali enti e associazioni non perseguano scopi di lucro, e purché siano iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno.

5-*ter*. Con regolamento da adottarsi dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinate le modalità di erogazione e dei relativi controlli, con particolare riguardo alla effettiva acquisizione delle corrispondenti entrate da parte dei beneficiari ».

2. Il regolamento di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



## ART. 2.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993, una quota pari al 2 per mille del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata al finanziamento di iniziative degli enti e associazioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta.

2. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è annualmente iscritto un fondo provvisoriamente determinato nella misura dell'1,75 per mille del previsto gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dal corrispondente stato di previsione dell'entrata.

3. La definitiva determinazione delle disponibilità annuali del fondo è effettuata sulla base del rendiconto generale dello Stato e portata in aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo con il disegno di legge di assestamento del bilancio.

4. La ripartizione delle disponibilità del fondo di cui al comma 2 tra i soggetti beneficiari di cui al comma 1 è annualmente stabilita in proporzione alle scelte espresse dai singoli contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. L'indicazione espressa da ciascun contribuente può essere ripartita tra più soggetti beneficiari, fino ad un massimo di tre.

5. Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a stabilire le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Delle disposizioni del presente articolo non beneficiano i partiti politici.

7. Annualmente l'ente o l'associazione deve presentare, entro il 30 giugno, una analitica rendicontazione degli impieghi effettuati, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, copia del bilancio preventivo per l'anno successivo e del consuntivo relativo all'anno precedente, approvati dagli organi statuari.

8. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 7 determina la cancellazione dall'elenco di cui al

comma 1 dell'articolo 3. Il relativo provvedimento è notificato all'ente o all'associazione interessati.

### ART. 3.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito entro il 31 dicembre 1992 un elenco, da sottoporre a revisione quinquennale, degli enti e delle associazioni che intendano beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. L'iscrizione nell'elenco è disposta, su parere, motivato e vincolante del Comitato di garanti di cui al comma 8, dal Ministro dell'interno, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei rappresentanti dell'ente o associazione, a condizione che:

a) l'ente o associazione persegua, in base allo statuto, una o più delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) l'ente o associazione non abbia fine di lucro;

c) l'ente o associazione svolga effettiva attività da almeno un triennio.

2. Alla domanda debbono essere allegati lo statuto dell'ente o associazione e l'elenco aggiornato dei titolari di cariche sociali, nonché una relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio e copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio approvati dagli organi statutari.

3. Entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 1, il Ministro dell'interno notifica all'ente o associazione l'avvenuta iscrizione nell'elenco, ovvero il provvedimento motivato con il quale l'iscrizione è negata. Ove tale notificazione non venga effettuata, l'iscrizione si intende avvenuta ad ogni effetto.

4. Avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco, o la cancellazione dallo stesso, l'ente o associazione può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ministeriale.

5. In sede di prima compilazione dell'elenco di cui al comma 1, il termine di sessanta giorni previsto dai commi 1 e 3 è fissato in centottanta giorni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai partiti politici.

7. Ogni variazione nell'elenco di cui al comma 1 deve essere comunicata entro trenta giorni dal Ministro dell'interno al Parlamento.

8. Sulla tenuta dell'elenco degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 vigila un Comitato di garanti, nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica. Il Comitato è presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa, ed è composto di due membri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

9. Il comitato di garanti si avvale di un apposito ufficio costituito presso il Ministero dell'interno. Il comitato esprime parere vincolante circa le iscrizioni o le cancellazioni dall'elenco e presenta al Parlamento relazioni annuali e ogni qual volta lo ritenga opportuno.

#### ART. 4.

1. I consigli comunali approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, appositi regolamenti per l'utilizzazione delle proprie strutture idonee ad ospitare manifestazioni o iniziative degli enti, associazioni o organizzazioni di cui all'articolo 1, in modo da garantire il rispetto dei principi del pluralismo e del diritto di tutti i soggetti associativi di usufruire delle predette strutture pubbliche.

2. Dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 è responsabile il sindaco.

3. Per concorrere al finanziamento di programmi comunali di recupero, restauro, adattamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'interno

un fondo da ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta. Alla ripartizione si provvede ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e col Ministro per i beni culturali e ambientali, considerando prioritariamente i programmi che prevedano il recupero o il restauro conservativo di beni culturali. Per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 il fondo è determinato in lire cinquanta miliardi per ciascun esercizio.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 260 miliardi annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, di cui lire 55 miliardi per le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, lire 150 miliardi per il finanziamento del fondo previsto dall'articolo 2, lire 50 miliardi per il finanziamento del fondo previsto dall'articolo 4 e lire 5 miliardi per le maggiori spese delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e dell'interno per l'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro per l'anno finanziario 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.